



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 22
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA E ALTRE INDENNITÀ. ACCORDO DI SETTORE 08.02.2011.

L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 14.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Angelo - Sindaco -
Mezzanotte Mirco

Assenti i Signori:

Busana Paola – giustificata -

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta comunale n. 22 dd. 31/03/2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA E ALTRE INDENNITÀ. ACCORDO DI SETTORE 08.02.2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 36 comma 1 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della LR 1/1993. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della Giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. Il comma 4 statuisce che nei Comuni privi di figure dirigenziali le disposizioni contenute nei commi precedenti si riferiscono al Segretario Comunale ed inoltre che il Regolamento organico può prevedere l'attribuzione di alcune funzioni dirigenziali a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta.
- gli artt. 11 e 12 dell'accordo di settore 10.01.2007 attribuisce alla Giunta Comunale l'individuazione delle posizioni di lavoro particolarmente rilevanti per l'Ente, alle quali riconoscere l'indennità per area direttiva, avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:
 - a) specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l'attività di consulenza
 - b) particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate
 - c) complessità del processo decisionale: deriva dall'applicazione di normative, procedure e tecnologie soggette a variazione ed innovative
 - d) coordinamento di gruppi di lavoro e settori o progetti
- l'individuazione delle posizioni di lavoro che possono beneficiare dell'indennità viene effettuata annualmente e la stessa può essere revocata a seguito di:
 - a) inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento
 - b) intervenuti mutamenti organizzativi
 - c) accertamento di risultati negativi
 - d) assenze protratte per un periodo continuativo superiore a tre mesi.

In particolare, le posizioni interessate vengono individuate dall'Amministrazione all'inizio di ogni anno; ad ogni posizione viene attribuito un punteggio in base a parametri, stabiliti nell'accordo, che fanno riferimento al livello di responsabilità attribuito, al coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti, risorse finanziarie attribuite, al livello di specializzazione richiesta alla figura direttiva ed infine alla particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate.

Tale punteggio costituisce la base per l'attribuzione dell'indennità: il fondo complessivo, diviso per la somma dei punteggi assegnati a ciascuna area direttiva, determina il valore economico per punto di pesatura. Moltiplicando il valore per punto per il singolo punteggio si ottiene l'importo attribuito a ciascuna area direttiva.

In data 8 febbraio 2011 veniva sottoscritto fra le delegazioni di parte pubblica e le organizzazioni sindacali provinciali l'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni di Comuni.

Con deliberazione n. 49 dd. 22.03.2011 la Giunta Comunale ha preso atto dell'accordo di settore 2006-2009 dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività, sottoscritto, fra le delegazioni di parte pubblica e le organizzazioni sindacali provinciali, in data 8 febbraio 2011.

L'indennità per area direttiva è disciplinata dagli artt. 10 e 11 dell'accordo di settore 8.2.2011; la tabella A – allegata all'art. 10 – fissa i valori per la costituzione del fondo a partire dal 1 gennaio 2011; la tabella B – allegata all'art. 10 – disciplina i parametri per l'attribuzione dei punteggi di pesatura delle posizioni direttive.

Con la presente deliberazione si intende in primo luogo specificare i criteri di attribuzione dei punteggi, sulla scorta della tabella B dell'art. 10 dell'accordo di settore 8.2.2011, a valere per l'anno 2016.

In aderenza allo spirito dell'accordo di settore dd. 8 febbraio 2011, effettuata la costituzione del fondo, a sensi del comma 7 dell'art. 10 accordo di settore, occorre procedere alla ripartizione dello stesso, per il quale si ritiene di indicare i seguenti criteri di individuazione sulla base dei parametri di cui alla tabella B allegata all'art. 10 dell'accordo medesimo e degli atti di organizzazione interna dell'Ente e tenuto conto degli elementi di cui all'art. 10 comma 1 del predetto accordo di settore:

1. viene stabilita l'individuazione soggettiva in tutto il personale inquadrato nelle categorie C livello evoluto
2. viene stabilito per le posizioni part-time di procedere alla valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi come se il servizio fosse svolto a tempo pieno per poi attribuire il punteggio in proporzione al tempo svolto
3. è fatta salva la rideterminazione in caso di assegnazione di area direttiva a dipendenti assunti in corso d'anno nei modi di cui al comma 8 dell'art. 10; agli stessi dipendenti l'indennità verrà corrisposta in proporzione al periodo di effettivo servizio
4. si ritiene di meglio specificare i parametri per l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri della tabella che segue, con la precisazione che l'attribuzione effettiva avverrà a consuntivo dopo una verifica della corrispondenza delle attività svolte con i parametri stabiliti:

<i>Parametro</i>	<i>Specificazione</i>	<i>Punteggio</i>
Livello di responsabilità attribuito	Complessità del processo decisionale (applicazione di norme, procedure e tecnologie soggette a variazione ed innovative)	max 30
Coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti e risorse finanziarie attribuite	Coordinamento di gruppi di lavoro e settori o progetti	max 15
	Risorse finanziarie attribuite - coinvolgimento in movimenti finanziari di entrata o di spesa	max 5
Livello di specializzazione	Conoscenza, talvolta esclusiva, e attività di consulenza interna	max 10
	Attività di consulenza e collaborazione chiesta dagli amministratori e superiori	max 10
	Propositività in ordine al miglioramento del servizio di competenza	max 10

Discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate	Discrezionalità nello svolgimento delle funzioni assegnate	max 10
	Autonomia nello svolgimento delle funzioni	max 10
	Totale	max 100

L'attribuzione dei punteggi teorici per la pesatura delle posizioni è stata effettuata tenuto conto delle funzioni e delle risorse umane assegnate e dei livelli di specializzazione richiesti.

Il punteggio finale sarà successivamente determinato dal punteggio annuo teorico sulla base dei coefficienti correttivi in diminuzione per assenze, part-time ed altre limitazioni e darà luogo al punto economico di pesatura e conseguentemente alla somma attribuita alla singola posizione.

A sensi del comma 3 dell'art. 10 dell'Accordo di settore, qualora l'incaricato di area direttiva risulti assegnatario di funzioni che impegnano l'ente verso l'esterno, il valore del punto di pesatura viene aumentato di una percentuale compresa tra il 10 e il 100%; tale aumento del punto di pesatura può essere altresì attribuito al raggiungimento da parte del dipendente di obiettivi fissati dall'amministrazione.

L'attribuzione delle deleghe per la gestione degli atti programmatici di indirizzo costituisce elemento di valutazione aggiuntivo della pesatura dell'area direttiva secondo quanto sopra indicato.

Si precisa comunque che a termini dell'art. 10, comma 6, dell'accordo di settore l'importo attribuito non potrà in alcun caso superare la somma di € 4.400,00 e ciò anche in presenza di maggiorazione riconosciuta, così come prevista dall'art. 121 del CCPL 20.10.2003.

Il fondo è costituito, secondo la tabella A allegata all'art. 10 dell'accordo di settore, moltiplicando il valore base di € 2.400,00 per il numero di dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato inquadrati in categoria C livello evoluto in servizio al 1° giugno dell'anno precedente adeguato al 1° gennaio dell'anno di competenza.

Per l'anno 2016 il n. di dipendenti inquadrati in categoria C livello evoluto, non titolari di posizione organizzativa, in servizio al 1° gennaio, è pari a 3 unità e quindi l'importo risultante del Fondo ammonta ad € 7.200,00.

Considerato che:

- l'individuazione delle posizioni di area direttiva è una scelta organizzativa dell'Ente, in quanto a termini dell'Accordo di settore, si tratta di "posizioni di lavoro individuate quali particolarmente rilevanti per l'Amministrazione".
- nell'attribuzione delle varie indennità contrattuali (salario accessorio), il sistema premiante ed incentivante, del quale l'indennità per area direttiva fa parte, deve essere utilizzato in modo congruo ed adeguato, e ciò al fine di pervenire ad una struttura organizzativa nella quale vi sia coerenza fra responsabilità assegnate alle varie posizioni di lavoro e indennità ad esse attribuite.

Ritenuto di individuare le posizioni per area direttiva in tutto il personale inquadrato nelle categoria C livello evoluto.

Ritenuto inoltre di attribuire i punteggi alle posizioni di area direttiva con riguardo all'anno 2016 secondo lo schema sopra riportato.

Preso atto che l'art. 13, comma 8 dell'accordo di settore 08.02.2011 prevede l'attribuzione al personale, con qualifica di assistente tecnico e collaboratore tecnico, un'indennità di € 16,50 per ogni intervento di controllo esterno che accerti una violazione in materia edilizia/urbanistica, per un massimo di 360,00 € annui.

Considerato che l'organigramma del Comune di Cinte Tesino è articolato su sei servizi e precisamente:

- 1- Servizio Segreteria
- 2- Servizio Demografico
- 3- Servizio Ragioneria
- 4- Servizio Tributi
- 5- Servizio Tecnico

Rilevato che a parte il Servizio Segreteria del quale la responsabilità è attribuita al Segretario Comunale e Tributi del quale la responsabilità è attribuita al responsabile esterno, gli altri quattro servizi sono retti da figure inquadrare nella cat. C livello evoluto, potenzialmente destinatari dell'indennità per area direttiva.

Visto quanto disposto dall'accordo di settore 08.02.2011 relativamente ai criteri da applicare per l'attribuzione dell'indennità per area direttiva, indennità di coordinamento e indennità per mansioni rilevanti.

Visti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario comunale
- di regolarità contabile espressa dal Segretario Comunale in sostituzione del Ragioniere che è parte interessata

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il C.C.P.L. 20.10.2003 nonché l'accordo di settore sottoscritto il 10.02.2007;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di individuare nei responsabili dei seguenti servizi, tutti inquadrati nella categoria C, liv. evoluto, i beneficiari dell'indennità per area direttiva prevista dall'art. 10 dell'accordo di settore 08.02.2011, da erogare annualmente dal Segretario Comunale sulla base dei criteri fissati dalla tabella in premessa:
 1. Servizio Demografico
 2. Servizio Ragioneria
 3. Servizio Tecnico
2. di attribuire al collaboratore tecnico, inquadrato nella cat. C, liv. evoluto, l'indennità per vigilanza edilizio/urbanistica, prevista dall'art. 13 c. 8 dell'accordo di settore 08.02.2011 secondo le risultanze dell'attività stessa.
3. dare atto che l'individuazione dei beneficiari delle anzidette indennità ha validità per l'anno 2016 ed eventualmente seguenti, se e in quanto presenti e/o aventi diritto.
4. di demandare al Segretario Comunale la liquidazione delle suddette indennità tenuto conto dei criteri di pesatura e valutazione previsti dall'accordo di settore 08.02.2011 e di quanto riportato in premessa.
5. di dare atto che a carico del bilancio ammontare risultano iscritte le competenze necessarie al pagamento delle indennità previste dal presente provvedimento.
6. di informare le OO.SS. della presente deliberazione, come previsto dall'art. 11, comma 7, dell'accordo di settore del 8.2.2011.
7. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. succitato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Buffa Angelo

IL SEGRETARIO

Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **06/04/2016** al **16/04/2016** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.